

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AIDA ASSOCIAZIONE INQUILINI DIRITTI DELL'ABITARE ODV**

## **SEDE - OGGETTO E FINI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 1**

#### **(Costituzione e ambiti territoriali di operatività)**

1. L'Associazione denominata "Associazione Inquilini Diritti dell'Abitare – AIDA", costituita in Bologna, il 30.09.2020, assume, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 117/2017, la qualifica di ente del terzo settore (ETS) in qualità di associazione di volontariato e la denominazione di "Associazione inquilini Diritti dell'Abitare" – AIDA Associazione di Volontariato"
2. L'associazione è apartitica, con durata fino al 01.09.2050 e senza fini di lucro.
3. L'associazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché dal presente statuto.
4. Sede legale dell'associazione è in Bologna, Viale Panzacchi 25, piano primo interno 4.
6. L'Associazione ha come ambito di operatività tutto il territorio italiano, anche mediante le sue sezioni locali, ognuna delle quali ha come ambito di attività il territorio di una Regione.
7. L'Associazione può operare anche all'estero.

### **Art. 2**

#### **(Ordinamento interno)**

1. L'ordinamento dell'Associazione è disciplinato dal presente Statuto e dalle sue successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice del terzo settore (D. lgs. n. 117/2017) e dei suoi provvedimenti di attuazione e, in mancanza, del codice civile e quelle di eventuali regolamenti interni adottati dall'Assemblea degli associati.

### **Art. 3**

#### **(Attività di interesse generale perseguite)**

1. L'associazione opera mediante lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali solidaristiche e di utilità sociale a favore di terzi come pure degli associati. Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale indicate nel medesimo articolo e che sono specificate nell'articolo 5 del presente statuto:
  - a) attività culturali di interesse sociale;
  - b) ricerca scientifica di interesse sociale;
  - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  - d) promozione e tutela dei diritti civili e sociali dell'inquinato in ambito privato, pubblico e commerciale, degli utenti primi casa, degli inquilini sfrattati, nonché, dei diritti dei consumatori e degli utenti assegnatari di alloggi pubblici delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, promuovendo a livello provinciale e regionale punti di ascolto e/o consulenza gratuita.
3. L'associazione è ente non commerciale ai sensi del D. lgs. n. 117/2017.

### **Art. 4**

#### **(Durata)**

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. L'Associazione può essere sciolta con delibera adottata dall'Assemblea degli associati in seduta straordinaria, ovvero, dal consiglio direttivo con maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## **Art. 5**

### **(Sono compiti dell'associazione)**

1. L'Associazione si propone di svolgere le attività di interesse generale indicate nell'articolo 3 nei limiti degli artt. 5 e 6 del d. lgs 117/2017 per perseguire i seguenti scopi:
  - a) promuovere l'informazione e lo studio dei problemi dell'inquinato e dei diritti dell'abitare della condizione dell'inquilino e degli utenti prima casa, nonché della condizione degli sfrattati, di provvedere alla loro rappresentanza ed alla loro tutela contro lo sfruttamento economico e sociale, contro gli aumenti incontrollati dei canoni di locazione sia abitativi che commerciali, contro l'assenza di manutenzione degli alloggi pubblici e privati, contro l'espulsione dell'inquinato sia privato che commerciale dai centri storici favorendo la riqualificazione sociale delle città e affermando il diritto alla casa.
  - b) promuovere la cooperazione e la collaborazione con persone, enti, associazioni (nazionali o non) aventi finalità analoghe, promuovendo l'intermediazione con i soggetti pubblici preposti al fine di risolvere le problematiche di emergenza abitativa, stimolando lo sviluppo locale, attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra soggetti economici privati e pubblici.
  - c) promuovere studi, incontri, congressi, seminari, iniziative editoriali, pubblicazioni nell'ambito delle finalità indicate, anche partecipando ad iniziative e attività promosse da persone, enti, associazioni (nazionali o non);
  - d) l'associazione può essere presente, attraverso propri rappresentanti, nelle commissioni istituite presso Enti Pubblici Amministrativi e negli organismi pubblici Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali, che si occupano dei problemi abitativi delle problematiche dell'inquinato e dei problemi dell'abitare anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
2. L'Associazione si propone altresì di approfondire e di diffondere il più possibile a tutti, la conoscenza delle norme e della prassi concernenti ogni aspetto e problematica delle locazioni civili e commerciali e dei diritti dell'abitare, confrontandosi con le pubbliche amministrazioni, con i sindacati e le altre associazioni, facendosi promotrice di iniziative normative e legislative a livello Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale;
3. Per realizzare i suoi scopi l'Associazione può svolgere ogni tipo di attività, in proprio o in collaborazione con altri soggetti aventi le medesime finalità, di carattere nazionale o locale o internazionale, ed in particolare, a titolo esemplificativo, le seguenti:
  - a) ricerca, raccolta, elaborazione e diffusione di studi, materiali e notizie di attualità sull'evoluzione dei diritti degli inquilini sia in ambito delle locazioni civili e commerciali che degli assegnatari di alloggi pubblici e utenti primi casa,
  - b) realizzazione, implementazione e aggiornamento di banche dati, di siti internet e di altre forme di comunicazione multimediale;
  - d) promozione e realizzazione di ricerche in materia giuridica, di convegni e di seminari di studio;
  - e) partecipazione a commissioni o gruppi di ricerca e di studio promossi a livello nazionale, europeo o internazionale;
4. L'Associazione può aderire ad altre Associazioni od Enti, anche di carattere internazionale, aventi finalità simili ai suoi scopi sociali o aventi scopi sociali o attività utili alla realizzazione dei suoi scopi sociali.
5. Rappresentanti dell'Associazione possono essere nominati dal Consiglio Direttivo quali componenti di organismi pubblici o privati che si occupano di locazioni, assegnazioni di alloggi pubblici e privati, partecipazione ai tavoli di concertazione ex D.lgs 1.01.2017;
6. Ogni anno l'Assemblea degli associati approva il programma annuale delle attività dell'Associazione.
7. L'associazione potrà svolgere ulteriori attività diverse da quelle di cui all'articolo 3 del presente statuto a condizione che si configurino secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali e con le modalità richiamate dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio direttivo

individua, autorizza e supervisiona lo svolgimento e pone fine ad ognuna di queste attività secondarie e strumentali.

8. L'associazione potrà anche svolgere attività di raccolta fondi nei limiti e con le modalità richiamate dall'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.

## **Art. 6**

### **(Requisiti degli associati. Attività di volontariato e impiego di personale)**

1. Possono essere ammessi all'Associazione tutti coloro che, facendone richiesta, condividono gli scopi dell'Associazione, accettano il presente statuto, hanno i requisiti da esso previsti e versano all'Associazione l'importo pari alla quota stabilita per l'iscrizione annuale. Gli associati onorari sono persone fisiche nominate soci e socie dell'Associazione, per particolari benemeritenze attinenti agli scopi sociali, con deliberazione del Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Gli associati onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale nel momento in cui il Consiglio Direttivo nella nomina ritenga che gli stessi possano contribuire indirettamente alla crescita dell'associazione.

2. Gli associati sono persone fisiche maggiori di età ovvero associazioni non riconosciute o persone giuridiche, i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

1) si impegnano a collaborare in modo personale e costante, anche mettendo a disposizione le proprie competenze e capacità specifiche nei limiti delle loro possibilità, ad attuare a livello nazionale o locale gli scopi dell'associazione e il suo programma annuale delle attività, a favorirne le attività e le iniziative intraprese sia a livello nazionale, sia a livello locale, di ricerca e di elaborazione giuridica, di formazione e di tutela della condizione giuridica dello straniero;

2) perseguono obiettivi di tutela dei diritti e degli interessi degli inquilini e hanno interesse a curare e a mantenere un costante aggiornamento informativo e una partecipazione al dibattito sulle tematiche indicate all'articolo 5 del presente Statuto.

3. Oltre alla quota associativa, ogni associato, può in qualsiasi momento liberamente versare all'Associazione ulteriori contributi associativi senza vincolo di destinazione per dare un sostegno finanziario aggiuntivo allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione.

4. L'impiego di volontari dovrà avvenire in modo conforme al D. Lgs. 117/2017 alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo.

5). L'Associazione ha facoltà di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità indicate nel presente Statuto; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

6). L'associazione può avvalersi di operatori volontari del servizio civile universale, nei casi e nei modi previsti dalla legge al fine di collaborare allo svolgimento di determinate attività associative a livello nazionale o locale e preventivamente individuate in via generale dal Consiglio direttivo.

## **Art. 7**

### **(Ammissione ed esclusione degli associati)**

1 La richiesta di ammissione in qualità di socio può essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno alla segreteria dell'Associazione.

2. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno di attenersi al presente statuto ed a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

3. La richiesta di iscrizione dell'associazione non riconosciuta o della persona giuridica deve essere firmata da chi ne è il legale rappresentante in base alle norme vigenti ed al suo statuto.

4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo che può rifiutarla nel caso ritenga l'interessato non abbia i requisiti previsti dal presente Statuto o possa mettere in pericolo

l'indipendenza dell'Associazione, ovvero quando abbia arrecato alla stessa danni morali o materiali; il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dall'assunzione della deliberazione di diniego all'ammissione, deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda di ammissione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. Per le medesime ragioni e in caso di violazione dei doveri di cui all'art. 9, il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato l'esclusione dell'associato, previo contraddittorio con lo stesso.

6. La partecipazione dell'associato all'Associazione è a tempo indeterminato. Tuttavia la qualità di associato si perde per recesso, per morosità nel versamento della quota, anche di un solo anno, e per esclusione proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea degli Associati ai sensi dell'art. 25, comma 1 lett. e) d. lgs. n. 117/2017.

7. Il Consiglio Direttivo adotta modalità di esame celere delle domande di iscrizione, predispone modalità di pagamento semplice e rapido delle quote associative e favorisce il rinnovo dell'iscrizione degli associati entro i primi tre mesi dell'anno. Si intende comunque accolto il rinnovo dell'iscrizione di un associato che sia già regolarmente iscritto nell'anno precedente e che non sia stato escluso dall'Associazione.

8. Lo stato di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- fondatori
- volontari
- onorari

**Soci fondatori** sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; **Soci volontari** sono coloro che, condividono le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative; **Soci onorari** sono quelle persone di cui già si è specificato all'articolo 6 punto 1 del presente statuto;

## Art. 8

### (Diritti degli associati)

1. Ogni associato ha diritto di essere convocato e di partecipare ad ogni riunione dell'Assemblea degli associati e della sezione locale dell'Associazione nel cui ambito territoriale operano.

2. Ogni associato ha il diritto di votare e di candidarsi alle cariche sociali elette dall'Assemblea.

3. Ogni associato ha diritto ad essere informato tempestivamente sulle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente e sulle attività e iniziative nazionali e locali dell'Associazione. Ogni associato, nei limiti previsti dall'organizzazione di ogni singolo servizio, iniziativa o attività, ha altresì diritto di partecipare a ogni iniziativa promossa dall'Associazione a livello nazionale o locale e di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione.

4. Ogni associato ha diritto di conoscere l'identità di tutti gli altri associati.

5. Ogni associato ha diritto di partecipare all'elaborazione e all'attuazione del programma annuale delle attività nazionali dell'Associazione. Gli stessi diritti sono riconosciuti agli associati all'interno della sezione locale a cui appartiene.

6. Gli associati hanno diritto di prendere visione dei documenti, dei testi delle deliberazioni degli organi sociali nazionali e locali, dei bilanci e dei rendiconti e di esaminare ed estrarre copia dei registri sociali obbligatori dell'associazione ai sensi dell'art. 15 d. lgs. n. 117/2017 facendone richiesta scritta al Presidente e al Segretario salvi i limiti previsti dalla legge e salvo che si tratti di atti che siano già resi pubblici con altri mezzi.

7. Il Consiglio Direttivo, anche attraverso incontri o strumenti multimediali, promuove la partecipazione attiva degli associati alle iniziative e alle attività svolte a livello nazionale e locale dall'associazione ne raccoglie le proposte e risolve eventuali controversie insorte tra gli stessi.

9. Gli associati hanno diritto di partecipare ai gruppi di lavoro istituiti nei modi previsti dallo statuto.

## **Art. 9**

### **(Doveri di ogni associato)**

1. Ogni associato ha il dovere di conoscere ed osservare il presente Statuto, di conformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di contribuire ad attuare il programma annuale delle attività dell'Associazione, nei limiti delle sue possibilità personali, delle sue conoscenze e del lavoro svolto.

2. Ogni associato si impegna ad inviare all'Associazione volontariamente e gratuitamente eventuali notizie, materiali e segnalazioni di eventi, corsi od occasioni di studio dei quali venga a conoscenza e a diffondere il più possibile e a promuovere le attività ed iniziative dell'Associazione. Gli associati che non ricoprono cariche sociali promuovono o partecipano ad iniziative pubbliche di rilievo nazionale o locale in rappresentanza di AIDA se ne hanno preventivamente informato il Presidente o il Consiglio Direttivo e il delegato della sezione locale e ne ha ottenuto il consenso anche verbale, la sua promozione o partecipazione non impegnano l'Associazione e sono svolte a titolo individuale. Gli associati devono astenersi dallo svolgere attività che possano mettere in pericolo l'indipendenza dell'Associazione o che le possano arrecarle danni morali o materiali

3. L'eventuale attività economica o professionale svolta a titolo personale e l'eventuale appartenenza politica o religiosa di un associato o la sua candidatura ad elezioni non impegnano in alcun modo l'associazione e non possono danneggiarne l'immagine, l'indipendenza e il rispetto per il pluralismo ideale, politico e religioso tra gli associati. Ogni associato, anche se svolge incarichi sociali o se fa parte di organi sociali, partecipa a titolo personale e senza impegnare in alcun modo l'Associazione a qualsiasi attività nazionale o locale promossa da confessioni religiose o da partiti politici o movimenti.

4. Ciascun associato che intenda presentare la propria candidatura per le cariche sociali ha l'obbligo di segnalare all'assemblea lo svolgimento di funzioni pubbliche, anche elettive, o l'assunzione di cariche sociali nell'ambito di partiti politici, sindacati, enti religiosi civilmente riconosciuti e associazioni o enti aventi scopi ed attività analoghi a quelli di AIDA. Il Consiglio Direttivo vigila su eventuali conflitti di interesse degli associati tra le attività sociali svolte e le loro attività professionali e la loro eventuale appartenenza ad altre organizzazioni e provvede a risolverli.

5. Gli associati che sono eletti a svolgere cariche sociali hanno il dovere di promuovere il rispetto e l'attuazione del presente Statuto e di svolgere in modo accurato e tempestivo le funzioni ivi previste e i compiti loro affidati. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio direttivo, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, dei soci e dei terzi ai sensi dell'art. 28 d. lgs. n. 117/2017.

6. Gli associati, salvo quelli onorari, sono tenuti a versare all'Associazione una quota annuale nella misura che è stabilita dal Consiglio Direttivo. Una volta accolta la richiesta di iscrizione la quota associativa è intrasmissibile, salvi i trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

## **Art. 10**

### **(Patrimonio Sociale)**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- 5) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 6) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 7) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 8) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero, siano finalizzate a perseguire gli scopi dell'associazione.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 01 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art. 6 D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All' Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.

## **Art. 11**

### **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto a i sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

## **Art. 12**

### **(Proventi)**

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forme indirette. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto /rinnovo, degli

impianti attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

### **Art. 13**

#### **(Organi dell'Associazione)**

Sono organi dell'Associazione

- L'assemblea dei soci;
- L'Organo di amministrazione;
- Il Presidente

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **Art. 14**

#### **(Assemblea)**

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza dal Vice – Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data di riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea Ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva il regolamento dei eventuali lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

## **Art. 15**

### **(L'Assemblea Straordinaria è convocata):**

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario; - ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

## **Art. 16**

### **(Assemblea in prima convocazione)**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

## **Art.17**

### **(Costituzione e funzione delle sezioni)**

1. Il Consiglio Direttivo, in conformità agli scopi dell'Associazione, può deliberare la costituzione di sezioni locali in altre regioni, ovvero anche fuori dall'Italia. In tal caso l'associato, eletto dalla sezione locale, è delegato a rappresentare disgiuntamente o congiuntamente l'Associazione limitatamente all'ambito territoriale di ciascuna sezione per tutta l'attività di ordinaria amministrazione. L'associazione ha sede nazionale a Bologna ed è articolata in sedi Comunali e Provinciali, autonome e indipendenti, che si coordinano tra loro attraverso i coordinamenti regionali. Il coordinamento regionale deve essere realizzato quando nella regione operano Sedi in almeno due delle province. Il coordinamento regionale è composto dai singoli segretari di sede

2. I delegati di sezione hanno l'obbligo di fornire al Consiglio Direttivo tempestiva e costante informazione preventiva sulle attività da intraprendere e su quelle svolte da ogni sezione, ovvero, in caso di urgenza, a tutti i suoi singoli componenti. Essi hanno l'obbligo di informare gli associati della sezione delle decisioni del Consiglio Direttivo e di promuoverne l'attuazione a livello locale.

3. La costituzione di una sezione locale è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta e motivata inviata al Presidente da almeno la metà degli associati che vivono od operano in un determinato ambito territoriale. Gli associati che sono associazioni non riconosciute o persone giuridiche afferiscono alla sezione della regione in cui si trova il luogo della loro sede sociale e partecipano alle riunioni della sezione mediante la presenza del loro legale rappresentante indicato dalla legge o dal loro statuto interno ovvero di un suo delegato appositamente designato per iscritto dal rappresentante legale.

4. L'ambito territoriale di ogni sezione locale dell'Associazione coincide con il territorio di ogni Regione. L'attività della sezione tiene conto dei problemi che si pongono a livello locale e provinciale



nell'intera Regione, può organizzare alcune sue attività anche sulla base delle esigenze di diverse province e coordina eventuali attività organizzate su base locale o provinciale.

5. Ogni delegato di sezione resta in carica tre anni e può essere nuovamente rieletto.

6. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti dei soci che afferiscono alla sezione e che sono presenti alla riunione. La riunione deve essere convocata dal presidente ed è presieduta dall'associato presente più anziano di età. Sono ammesse candidature pubbliche. Se i candidati sono più di due si procede alla votazione a scrutinio segreto di ballottaggio tra i due candidati più votati. L'elezione è comunicata al Presidente e al Consiglio Direttivo, che conferisce successivamente al delegato la delega specifica sulla base della situazione locale dell'Associazione.

## **Art. 18**

### **(Le attività delle sezioni locali)**

In ogni sezione locale il delegato di sezione, insieme con gli associati che operano nell'ambito territoriale della sezione, svolgono a livello locale le attività necessarie per attuare gli scopi e le attività indicate nell'art. 5 dello Statuto e nel programma annuale delle attività, anche attraverso l'attività di consulenza; il delegato della sezione convoca ogni riunione con ordine del giorno scritto e modera la riunione; le decisioni sono prese col voto favorevole della maggioranza degli presenti; il verbale sintetico delle riunioni è curato dallo stesso delegato di sezione, anche con l'aiuto di altri associati appartenenti alla sezione che abbiano partecipato a tutta la riunione, e, anche col metodo del silenzio-assenso, è approvato dagli associati della sezione anche per le vie brevi; i delegati di sezione: a) mantengono i contatti locali dell'Associazione con altre associazioni ed autorità operanti localmente per tematiche aventi rilevanza locale; b) propongono al Consiglio Direttivo iniziative ed attività e segnalano situazioni locali meritevoli di attenzione; c) collaborano alla realizzazione di eventuali iniziative nazionali dell'Associazione organizzate nel territorio di riferimento della sezione locale; d) possono chiedere al Presidente o al Consiglio Direttivo di riunirsi nel territorio di riferimento della sezione locale insieme con gli associati della sezione anche per approfondire problemi e attività di rilievo locale che possano riguardare l'intera Associazione; Il delegato della sezione locale o, col suo consenso, altro associato appartenente alla medesima sezione locale, può essere designato dal Consiglio Direttivo quale rappresentante dell'Associazione nell'ambito di organi pubblici aventi una circoscrizione regionale o locale che insiste nell'ambito territoriale della sezione. Il rappresentante informa tempestivamente delle attività dell'organo il Consiglio Direttivo e i soci della sezione locale. L'associazione e la sua sezione locale possono chiedere di essere iscritti a registri ed albi istituiti a livello regionale o locale, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, sentiti gli associati della sezione locale.4. Il programma annuale delle iniziative da intraprendere da parte delle sezioni locali, comprensivo delle attività locali di attuazione del

Il programma annuale dell'associazione e di eventuali progetti e convenzioni locali con soggetti pubblici e privati, nonché dei prevedibili costi delle iniziative e delle relative ipotesi di copertura, così come il consuntivo delle iniziative svolte, deve essere preventivamente elaborato dai soci e dalle socie della sezione locale e deve essere presentato dal Delegato di sezione al Consiglio Direttivo che può non approvarlo o modificarlo quando sia contrario al programma annuale nazionale o allo Statuto associativo.

## **Art. 19**

### **(Sedi operative locali)**

Il Consiglio Direttivo può deliberare di attivare la gestione di apposite sedi operative dell'Associazione, di cui essa ha la piena disponibilità in ragione di un apposito contratto di comodato o di locazione o di proprietà o di usufrutto, ovvero, per effetto di una concessione di un bene pubblico o di una determinata parte dei locali comuni in cui hanno sede anche uno studio professionale o altri enti.

2. Ogni sede operativa dell'Associazione può essere adibita a segreteria o al servizio di altre attività o iniziative nazionali dell'Associazione e al servizio delle attività ed iniziative di una sezione locale dell'Associazione o ad entrambe

## **Art. 20**

### **(Scioglimento dell'Associazione)**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

## **Art. 21**

### **(votazioni)**

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

## **Art. 22**

### **(libro dei verbali)**

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

## **Art. 23**

### **(Consiglio Direttivo)**

L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a tre, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo. L'organo di amministrazione: nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed eventualmente un Segretario; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; predispone bilancio o rendiconto; delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni; provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci. L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio

è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 6 (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo due componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza dell' Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

## **Art. 24**

### **(Il Presidente)**

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua funzione.

## **Art. 25**

### **(Nomina del Presidente, del Vicepresidente, del tesoriere e del segretario dell'Associazione)**

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il vice Presidente e può eleggere il tesoriere ed il segretario dell'Associazione. Può altresì eleggere il Presidente onorario dell'Associazione tra gli associati che abbiano avuto particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione.

2. La riunione per l'elezione è convocata e presieduta dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età, appena eletto dall'Assemblea e con la segreteria del più giovane. Dopo l'elezione del Presidente dell'Associazione la riunione è presieduta da costui. L'elezione deve svolgersi subito dopo l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea degli associati e comunque non oltre i trenta giorni successivi e deve essere comunicata subito a tutti gli associati. Fino all'elezione dei nuovi organi da parte del Consiglio Direttivo sono prorogate le funzioni del Presidente e del Vicepresidente dell' Associazione precedentemente in carica.

3. In caso di candidature plurime, alla medesima carica, l'elezione avviene a scrutinio segreto e qualora nessuno ottenga almeno la maggioranza assoluta dei voti si procede contestualmente al ballottaggio tra i due più votati. L'elezione avviene con votazioni distinte e svolte in modo consecutivo che riguardano anzitutto il Presidente, poi il Vicepresidente, poi il tesoriere e infine il Segretario.

4. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei suoi componenti, può altresì revocare dalla sua carica il Presidente dell'Associazione o il vice Presidente o il tesoriere o il segretario, ne informa immediatamente tutti gli associati e contestualmente provvede all'elezione dei sostituti, salvo che debba essere convocata l'Assemblea degli associati ai sensi dell'articolo 14. In caso di dimissioni, di morte o impedimento permanente o di mancata nuova iscrizione all' Associazione del Presidente o del Vicepresidente o del tesoriere o del segretario il Consiglio Direttivo entro i successivi trenta giorni ne elegge i nuovi tra i suoi membri, salvo che debba essere convocata l'Assemblea ai sensi dell'articolo 17.6. In deroga ai commi 1,2 e 3, l'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare, prima dell'inizio delle votazioni per l'elezione del Consiglio, che anche il Presidente sia eletto a scrutinio segreto direttamente da parte degli associati partecipanti a quella riunione dell' Assemblea.

## **Art. 26**

### **(Il Segretario dell'associazione)**

1. Il segretario dell'associazione raccoglie le richieste di convocazioni e sovrintende all'invio delle convocazioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio Direttivo allargato e dell'Assemblea, redige i verbali sintetici delle loro deliberazioni e ne informa tempestivamente gli associati, inserendoli nei libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e dell'assemblea degli associati
2. Il segretario dell'associazione sovrintende alla raccolta delle domande di iscrizione all'Associazione, alle reiscrizioni degli associati e all'aggiornamento del libro degli associati, raccoglie le eventuali proposte di iniziative nazionali dell'Associazione e i reclami presentati dagli associati.
3. Il Segretario sovrintende al più celere invio delle comunicazioni da e per il Consiglio Direttivo e il Presidente indirizzate alle sezioni locali, ai delegati di sezione e ai consiglieri delegati o inviate dalle sezioni locali o dai delegati di sezione o dai consiglieri delegati.
4. Il segretario, insieme col Presidente, sovrintende agli adempimenti obbligatori ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 117/2017 che sono necessari per l'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore e per l'indicazione degli estremi dell'iscrizione in tale registro negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'Associazione.
5. Il segretario sovrintende alla tenuta dei libri sociali e delle scritture obbligatori dell'Associazione ai sensi degli artt. 13, 14, 15, 17 d. lgs. n. 117/2017 secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo, sulla cui applicazione deve ad esso riferire, e ne consente la visione e la copia ad ogni associato che ne faccia richiesta scritta al Segreta

## **Art. 27**

### **(Il tesoriere dell'Associazione)**

Il tesoriere dell'Associazione coadiuva il Presidente nella predisposizione dei progetti dei bilanci, nell'organizzazione e nella supervisione sull'andamento delle finanze, nel coordinamento delle iniziative volte al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e nella gestione finanziaria, nonché nella supervisione della tenuta e conservazione delle scritture contabili dell'Associazione, degli adempimenti necessari per l'elaborazione, la presentazione e la rendicontazione concernenti progetti di iniziative o convenzioni e richieste di contributi pubblici e privati e per l'adempimento degli obblighi tributari e per la tenuta dei rapporti bancari dell'Associazione.

## **Art. 28**

### **(Il Vicepresidente dell'Associazione)**

1. Il Vicepresidente su richiesta del Presidente lo coadiuva nello svolgimento dei suoi compiti e, in caso di una sua assenza o di un suo impedimento temporaneo, anche su sua delega, sostituisce il Presidente nella convocazione o nella presidenza delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio direttivo allargato o dell'Assemblea degli associati o nello svolgimento di funzioni di rappresentanza dell'Associazione in pubbliche riunioni.2. In caso di morte o di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente ne informa immediatamente tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti gli associati, convoca entro i successivi trenta giorni una riunione del Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente e transitoriamente esercita tutte le funzioni del Presidente

## **Art. 29**

### **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **Art. 30**

### **(Fondo comune dell'Associazione - Divieto di distribuire utili)**

1. I Contributi degli associati ed i beni acquistati con questi, nonché gli altri proventi dell'Associazione costituiscono il Fondo comune dell'Associazione.

2. Il Fondo comune dell'Associazione non può essere diviso tra gli associati ed è comunque fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano distribuzione indiretta di utili, i casi indicati dall'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

## **Art. 31**

### **(Beni e proventi dell'Associazione)**

1. I proventi dell'Associazione sono rappresentati da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, o di eventuali attività diverse di natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale intraprese ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 117/2017 ; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; in tali entrate rientrano anche i proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, iniziative culturali ed editoriali e dalla partecipazione a studi e ricerche che rientrino nell'oggetto sociale; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le erogazioni liberali in denaro sono accettate dal Consiglio direttivo, escluse quelle spontaneamente erogate dagli associati ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del presente statuto.

3. Le eredità, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio direttivo con beneficio d'inventario dandone comunicazione all'Assemblea dei Soci; il Consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

4. L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in modo conforme a quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017, nei modi e coi criteri generali decisi dal Consiglio direttivo.

## **Art. 32**

### **(Bilanci e rendiconti)**

1. Il Presidente ed eventualmente il tesoriere eletto curano gli adempimenti connessi all'obbligo di redazione di rendiconti economico - finanziari dell'associazione.
2. Al termine di ogni anno solare a cura del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.117/2017, è redatto il bilancio d'esercizio ed il conto perdite e profitti che dovrà essere approvato entro quattro mesi dall'inizio dell'anno sociale successivo dall'Assemblea ordinaria. Qualora particolari esigenze lo prevedano il bilancio può essere approvato entro sei mesi dall'inizio dell'anno sociale.
3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Essi devono essere redatti con le forme, i contenuti e le modalità indicati nell'articolo 13 d. lgs. n. 117/2017 e devono essere accompagnati dal bilancio sociale che deve essere redatto nei casi e nei modi prescritti dall'art. 14 d. lgs. n. 117/2017.4
- 4 Nelle votazioni di approvazione del bilancio di esercizio, i membri del Consiglio Direttivo non votano ai sensi dell'art. 21, comma 1 cod. civ. Qualora l'assemblea respinga il bilancio di esercizio proposto dal Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo si dimette e l'Assemblea nella stessa riunione elegge nuovi consiglieri.

## **Art. 33**

### **(Risultato dell'esercizio)**

1. Gli utili che risultano dalla gestione annuale, dedotto il 20% da mandarsi al Fondo comune, saranno devoluti all'incremento delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse

## **Art. 34**

### **(Disposizioni Finali)**

Si stabilisce che l'Associazione possa affiliarsi ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

## **Articolo 35**

### **(Norme transitorie)**

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui,rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

## **Art. 36**

### **(Per tutto quanto non previsto nel presente statuto)**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

**Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro in virtù dell'[art. 82 Codice Terzo Settore](#)**

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna il 01/10/2020:

Presidente:

Vice Presidente:

Segretaria: